

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità
degli eventi atmosferici*

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Campobasso:

piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Baranello, Bonefro, Campobasso, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Ripalimosani, Roccavivara, San Felice del Molise, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo;

piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei Comuni di: Baranello, Busso, Castelmauro, Castropignano, Colle d'Anchise, Fossalto, Guglionesi, Limosano, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, Sant'Angelo Limosano;

Provincia di Isernia:

piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Frosolone, Pescopennataro;

piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio del Comune di: Rionero Sannitico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 24 luglio 2026.

Determinazione dei corrispettivi dovuti per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza.

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 727 della citata legge n. 199 del 2025, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i corrispettivi dovuti, ai sensi del comma 726 del citato art. 1, per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza, qualora imputabili a dolo o colpa grave dell'agente, ovvero in caso di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2025, n. 188, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della guardia di finanza»;

Decreta:

Art. 1.

1. I corrispettivi dovuti per gli interventi di ricerca, soccorso o salvataggio effettuati dal Corpo della guardia di finanza, di cui all'art. 1, comma 726, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono stabiliti, ai sensi del comma 727 della predetta legge n. 199 del 2025, nelle misure indicate nelle tabelle, 1, 2, 3 e 4 dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2026

Il Ministro: GIORGETTI

